



COMUNE DI GROSSETO

ORDINE DEL GIORNO

CONTRO LE DELIBERE DGRT N. 303/2017 E 1508/2017,
PER LA REALIZZAZIONE DELLA
CENTRALE OPERATIVA INTERFORZE PROVINCIALE A GROSSETO
E L'IMPLEMENTAZIONE IN SENO AD ESSA DEL
NUMERO UNICO D'EMERGENZA EUROPEO NUE 112

Il Consiglio Comunale di Grosseto

premessi che

1. ai sensi dell'articolo 54 del vigente TUEL - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000 e sue successive modifiche): **il Sindaco sovrintende all'emanazione di atti, allo svolgimento di funzioni e alla vigilanza in materia di ordine e pubblica sicurezza**, informandone preventivamente il prefetto; può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali; **il Prefetto assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco** disponendo misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia;
2. il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 Agosto 2008, ha disciplinato i compiti del sindaco ed i suoi poteri di intervento, quale ufficiale del governo, in materia di sicurezza e incolumità pubblica; secondo tale Decreto, ai fini di cui all'articolo 54 del TUEL, **per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa**, nell'ambito delle comunità locali, **del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale**; in quest'ambito il sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la funzione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
3. ai sensi dell'articolo 20 della legge del 1 Aprile 1981, n. 121, **la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è disposta dal Prefetto quando lo richiama il Sindaco del comune capoluogo di provincia** per la trattazione di questioni attinenti la pubblica sicurezza della comunità locale e la prevenzione, **concorrendone a formare l'ordine del giorno**; tale Comitato è presieduto dal Prefetto e composto dal Questore, dal Sindaco del capoluogo di provincia, dal presidente della Provincia, dai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, dai sindaci degli altri comuni della provincia interessati; vi possono partecipare le altre autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare, i responsabili dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo delle Capitanerie di Porto, i responsabili della Polizia Municipale e, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente, componenti dell'ordine giudiziario;
 4. ai sensi degli articoli 13, 14 e 32 della legge del 1 Aprile 1981, n. 121, **il Questore è l'autorità provinciale tecnico-operativa di pubblica sicurezza**, direttore, responsabile e **coordinatore tecnico-operativo di tutte le Forze di polizia** impiegate in servizi atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e i servizi di prevenzione e difesa da atti eversivi nella provincia; il questore ha compiti distinti dal **Prefetto**, dal quale non dipende gerarchicamente ma con il quale si coordina, prefetto che, avendo la **responsabilità generale** dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia, **rappresenta invece l'autorità provinciale strategica e di controllo di pubblica sicurezza**; **il Questore stabilisce le modalità tecnico-operative, utili al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Prefetto e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**; la Questura, di cui il Questore è titolare, è l'ufficio provinciale che assolve i compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi in tal senso;
 5. ai sensi dell'articolo 21 della suddetta legge del 1 Aprile 1981, n. 121, **il Ministro dell'Interno**, nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e **istituisce, in casi di particolare necessità, con proprio decreto di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni**;

ritenuto che

1. è ormai pubblicamente evidente e notorio che **più numeri di pronto intervento creano disagio non solo al cittadino che chiama, come riscontrato molte volte nella prassi quotidiana, ma anche alle stesse forze di polizia** che non hanno un indirizzo operativo inequivoco;
2. **tante centrali operative quante sono le Forze di polizia sul territorio impegnano un maggior numero di risorse tecniche**, infrastrutturali ed in particolar modo **umane** rispetto ad un'unica Centrale Operativa Interforze, e questo **a scapito dell'attività di prevenzione** che, alla luce di un aumento negli ultimi anni, sul nostro territorio, di fatti e presenze criminali generanti disordine e disagio sociale crescenti, **richiede non solo coordinamento ed integrazione sempre maggiori delle Forze dell'ordine che operano sul territorio ma anche il recupero di risorse umane che possano farne fronte**;
3. **il Prefetto**, quale autorità cui compete la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, avente il compito di sovrintendere all'attuazione delle direttive esistenti in materia, **deve contribuire in modo determinante a superare eventuali corporativismi esistenti tra le varie e distinte Forze di polizia** a favore di un indispensabile e richiesto incremento di una puntuale, ragionata, coordinata e pratica attività di prevenzione sociale condivisa e sviluppata nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
4. la mancanza di un'unica Centrale Operativa Interforze Provinciale può disorientare il cittadino che interpella una qualsiasi Forza di polizia e può far perdere tempo prezioso per il pronto intervento degli operatori in una situazione di pericolo ed emergenza; è quindi necessario **unificare l'operatività delle Forze di polizia mediante l'istituzione di una sala operativa comune (come indica il sopracitato articolo 21 della legge n. 121 del 1 Aprile 1981) che potrebbe liberare risorse umane, oggi tanto necessarie, da destinare ad un impiego operativo sul territorio, nei quartieri cittadini, nelle frazioni del comune e nelle contrade agricole**; ciò agevolerebbe inoltre l'attività del Questore nella sua qualità di responsabile tecnico-operativo di tutte le Forze di polizia operanti sul territorio provinciale;

visto che

1. già nel 1991, con l'adozione della decisione del Consiglio delle Comunità Europee (91/396/CEE), emerse la volontà di istituire un numero unico delle emergenze per tutta l'Europa; alcuni anni più tardi, nel 2002, seguì la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo riguardante il servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, direttiva che ha dettato specifiche disposizioni in merito;
2. lo Stato italiano, attraverso il decreto legislativo del 30 Giugno 2003, n. 196 ha adottato alcune misure per l'attivazione del numero unico, prevedendo nell'articolo 127 comma 4, che *"Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'ineffi-*

cacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

3. facendo seguito del sopracitato art. 127 del D.Lgs 196/2003, con il decreto del 27 Aprile 2006 del Ministero delle Comunicazioni è stato individuato nel 112 il Numero Unico d'Emergenza Europeo quale servizio abilitato a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118;
4. stante la mancanza da parte dello Stato italiano di concretizzare l'attuazione di tale Numero Unico d'Emergenza, la Commissione Europea nel 2007 ha presentato ricorso contro la Repubblica Italiana per inadempimento degli obblighi concordati ottenendo, nel 2009, la condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
5. Con il decreto legislativo del 28 Maggio 2012, n. 70 è stato introdotto nel decreto legislativo del 1° Agosto 2003, n. 259 l'art. 75 bis con cui sono stati conferiti al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena adozione del Numero Unico d'Emergenza Europeo (NUE) e si è prevista, a tal fine, la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con le regioni interessate; col medesimo articolo 75 bis è stato previsto che, per l'esercizio di tali poteri, il Ministro dell'interno si avvalga di una Commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, della Salute e della Difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

letto che

1. più di recente la legge del 7 Agosto 2015, n. 124, seguita dal relativo D. Lgs attuativo 20 Gennaio 2016, ha stabilito l' *“istituzione del numero unico europeo su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 75 bis, comma 3, del codice di cui al D.Lgs del 1 Agosto 2003, n. 259”*;
2. in data 15 Giugno 2016 è stato stipulato un Protocollo d'intesa a Bruxelles tra i Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Umbria nel quale, fra gli ambiti di collaborazione e cooperazione individuati, è stato previsto il tema relativo all'attuazione del Numero Unico d'Emergenza Europeo (NUE) 112 ed è stato concordato di dare avvio alle attività per la definizione delle modalità operative per la realizzazione di tale progetto;
3. **la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 303/2017 prevede l'attivazione del Numero Unico d'Emergenza Europeo 112, entro il 31 Dicembre 2018, presso una Centrale Unica di Risposta (CUR) a Firenze, con sede presso la Centrale Operativa 118 di Firenze-Prato, che da sola dovrà servire i cittadini di tutta la regione Toscana per tutte le chiamate di emergenza;** tale Centrale Unica di Risposta dovrà fornire una prima risposta a tutte le chiamate di soccorso (pubblica sicurezza, soccorso tecnico e soccorso sanitario) effettuate componendo i numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118, da chiunque si trovi nel territorio regionale e, a seguito di classificazione delle stesse, procedendo all'inoltro alle competenti Centrali Operative dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria;
4. la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1508/2017 e il relativo allegato A, i quali prevedono che, in caso di eventi imprevisti e/o gravi disservizi come malfunzionamento software e strumentale, indisponibilità fisica degli operatori o eccesso di chiamate per emergenze che superano i limiti del dimensionamento delle risorse telefoniche della Centrale Unica di Firenze-Prato o la Centrale Unica di Marche e Umbria, le chiamate vengano indirizzate da una Centrale all'altra, la quale dovrà così servire i cittadini di tre regioni, fornendo una prima risposta a tutte le chiamate di soccorso da chiunque si trovi nel territorio delle regioni Marche, Umbria e Toscana;

ritenuto che

1. **la vicinanza al cittadino, la conoscenza del territorio, l'uniformazione delle procedure e la condivisione delle informazioni sono prerogative fondamentali e irrinunciabili per una pronta ed efficace risposta da parte dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e dell'Emergenza Sanitaria Territoriale;**
2. **la decisione della Giunta Regionale Toscana con le Delibere dGRT n. 303/2017 e 1508/2017 aumenti i rischi per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini,** a causa dell'ingrandimento del bacino di utenza che gli operatori dovrebbero gestire, l'allontanamento dal territorio e dalla sua conoscenza da parte degli stessi, il peggioramento dei tempi di intervento per la sovrapposizione di un livello di chiamata (a titolo di esempio si potrebbero verificare scenari critici, come lo scoppio di uno o più incendi contemporaneamente sul territorio regionale, per cui le numerose chiamate che ne scaturirebbero potrebbero mettere in crisi la Centrale Unica di Risposta Toscana, e se in quei frangenti qualcuno, ovunque sul territorio regionale, dovesse chiamare per un'ambulanza urgente, verrebbe reindirizzato agli operatori della regione Marche, ai quali dovrebbe dare indicazioni sul luogo, e sempre che, a sua volta, la Centrale Unica di Marche e Umbria non abbia un'eccesso di chiamate per situazioni analoghe);
3. **tali fattori di rischio verrebbero migliorati realizzando una Centrale Operativa Interforze Provinciale e attivando contestualmente il Numero Unico d'Emergenza Europeo “NUE 112” in seno ad essa, presieduto operativamente dai**

professionisti dei vari corpi e servizi in questione e non da operatori laici; in questo modo verrebbe sostanzialmente riportato il 118 da Siena a Grosseto e si potrebbero ottenere i seguenti vantaggi per i cittadini della nostra provincia:

- una risposta multidisciplinare alla persona che chiede soccorso,
- un migliore coordinamento tra Forze dell'Ordine, VVFF e 118,
- tempi di intervento ridotti,
- maggiore disponibilità di risorse umane da impiegare sul territorio;

considerato infine

1. **la petizione indirizzata al Sindaco del Comune di Grosseto** e protocollata dal Comune di Grosseto il 9 Settembre 2016 con n. prot. 102879 Cat. 2, Cl. 1 Fasc. 0, con cui **1035 sottoscrittori grossetani chiedevano la realizzazione di un'unica Centrale Operativa Interforze a Grosseto e l'adozione del Numero Unico d'Emergenza 112 in seno ad essa;**
2. la nota pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grosseto (*si veda: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=228&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9102&cHash=fdaeda15f5*) con cui **il Sindaco del Comune di Grosseto ha espresso assoluta contrarietà alla Delibera dGRT n. 303/2017, e ha posto l'attenzione sull'importanza di istituire sì le centrali uniche, ma su base provinciale e non regionale e soprattutto con personale titolato e non laico, annunciando la stesura di un atto** che impegni l'Amministrazione Comunale ad attivarsi in tutte le sedi competenti per accorpate le varie centrali del capoluogo grossetano (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria Territoriale) in un'unica Centrale Operativa Interforze Provinciale a Grosseto, in cui i professionisti delle varie forze rispondano al Numero Unico d'Emergenza Europeo "NUE 112";

impegna il Sindaco e la Giunta

1. **a richiedere al Prefetto la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per un confronto con tutti i soggetti competenti finalizzato alla realizzazione di un'unica Centrale Operativa Interforze Provinciale sul territorio comunale e alla contestuale attivazione del Numero Unico dell'Emergenza Europeo "NUE 112" per i distretti telefonici di Grosseto (0564) e Follonica (0566) in seno a tale Centrale;**
2. **a porre in essere tutte le iniziative possibili, presso gli Enti e gli Organi Istituzionali competenti ed i soggetti coinvolti, le Autorità di Pubblica Sicurezza, le amministrazioni delle Forze e dei Corpi Pubblici di Polizia e del Servizio Sanitario Territoriale di Emergenza e Urgenza, atte a realizzare tale Centrale Operativa Interforze Provinciale e ad attivare in seno ad essa il NUE 112 presieduto operativamente dai professionisti dei vari corpi e servizi, escludendo gli operatori laici;**
3. **a farsi in particolare portavoce presso i locali rappresentanti in parlamento affinché promuovano un intervento legislativo atto a realizzare Centrali Operative Interforze su base provinciale in tutto il territorio italiano, partendo in via sperimentale dalla provincia di Grosseto;**
4. **a ribadire formalmente la presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione Comunale contro le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 303/2017 e n. 1508/2017:**
 - attraverso una missiva da inviare alla Giunta Regionale Toscana;
 - attuando una campagna di informazione tramite i canali ufficiali dell'ente e gli organi di informazione;
 - riunendo la Conferenza dei Sindaci;
 - chiedendo una discussione presso i competenti organi della Regione Toscana sul tema.